

COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALE AMMINISTRATIVE

Art. 1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	Pag. 4
Art. 2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	Pag. 4
Art. 3	Denuncia occupazioni permanenti	Pag. 5
Art. 4	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma ambulante	Pag. 5
Art. 5	Concessione e/o autorizzazione	Pag. 6
Art. 6	Occupazioni d'urgenza	Pag. 6
Art. 7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	Pag. 7
Art. 8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	Pag. 7
Art. 9	Revoca della concessione e/o autorizzazione	Pag. 8
Art. 10	Obblighi del concessionario	Pag. 8
Art. 11	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Pag. 8
Art. 12	Costruzione gallerie sotterranee	Pag. 9

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13	Classificazione del Comune	Pag. 11
Art. 14	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	Pag. 11
Art. 15	Tariffe	Pag. 11
Art. 16	Soggetti Passivi	Pag. 12
Art. 17	Durata dell'occupazione	Pag. 12
Art. 18	Criterio di applicazione della tassa	Pag. 12
Art. 19	Misura dello spazio occupato	Pag. 13
Art. 20	Passi carrabili	Pag. 13
Art. 21	Autovetture per trasporto pubblico	Pag. 14
Art. 22	Distributori di carburante	Pag. 14
Art. 23	Apparecchi per la distribuzione di tabacchi	Pag. 15
Art. 24	Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento	Pag. 15
Art. 25	Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - casi particolari	Pag. 15
Art. 26	Maggiorazioni della tassa	Pag. 16

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALE AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e 28 dicembre, n° 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1 Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2 Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1 Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2 Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3 Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti a identificare l'opera stessa.

4 Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5 Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6 Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7 Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8 L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

9 Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1 Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2 L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1 Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2 Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 5

Concessione e/o autorizzazione

1 Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate : la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2 La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3 E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4 Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (1).

5 La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6 Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7 Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1 Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

(1) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti

2 In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3 Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1 Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2 Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3 la domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1 Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 2 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione dovuto.

2 per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1 La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1)

2 In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del Concessionario

1 Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2 Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3 E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4 Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine,

la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1 Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs.507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n° 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 25 per cento ⁽¹⁾ delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50 per cento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALE AMMINISTRATIVE

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e del D. Lgs. n° 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1 Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV[^] classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n° 10.037 abitanti. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Leg.vo 15 novembre 1993, n° 507.

(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 29.10.1994)

Art. 14

Graduazione della tassa Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

- 1[^] **Categoria:** Tutte le strade, gli spazi ed aree pubbliche all'interno dei centri edificati delimitati nella planimetria allegata al presente regolamento;
- 2[^] **Categoria:** Tutte le strade, gli spazi ed aree pubbliche situate all'estremo della delimitazione sopra citata;

Art. 15

Tariffe

1 Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva (art. 40, comma 3).

2 Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Legs. n° 507/93.

3 Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento
- Seconda categoria 70 per cento

Art. 16

Soggetti passivi

1 Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo del territorio.

2 Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune ⁽¹⁾.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1 Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2 Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione : le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4 Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 (..... Soppresso)

2 Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3 Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso dello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi dell'art. 3 - comma 63, lettera a), della Legge 28.12.1995, n° 549, sono esonerate dalla tassa, le occupazioni permanenti e temporanee con passi carrabili.

2 Ai sensi dell'art. 3 - comma 63, lettera d), della Legge 28.12.1995, n° 549, il sopracitato esonero ha effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata applicata la relativa tassa.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b) della Legge 28.12.1995, n° 549 sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

2 Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera d) della Legge 28.12.1995, n° 549 il sopracitato esonero ha effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata applicata la rispettiva tassa .

Art. 22

Distributori di carburante

1 Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2 E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3 Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4 Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5 La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa, ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6 Le occupazioni eccedenti la superficie dei 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi di distribuzione dei tabacchi

1 Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento (come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi dell'art. 42, comma 1 lettera b), sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2 La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 7 ore : riduzione del 60 per cento;
- 2) oltre le 7 ore e fino a 14 ore : riduzione del 30 per cento;
- 3) oltre le 14 ore e fino a 24 ore : tariffa giornaliera intera.

3 Per le occupazioni temporanee si applica : fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 30 per cento di riduzione.

4 Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo, e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi degli artt. 46 comma 1 e 47, comma 1, le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2 Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 27

Riduzione della tassa permanente (come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 20 per cento;

b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq. del 50 per cento;

c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 80 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 75 per cento.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento

4)..... (soppresso)

5)..... (soppresso)

6)..... (soppresso)

7)..... (soppresso)

8)..... (soppresso)

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa - (come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 (Soppresso)

Art. 29

Riduzione tassa temporanea (come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi dell'art. 45:

comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 75 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte la 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 61 della Legge 28 dicembre 1995, n° 549, le misure di tariffa di cui alla lettera a) dell'art. 45 del D.Legs.vo 507/93 determinate per ore o

fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 per metro quadrato, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n° 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima,

f) le occupazioni di aree cimiteriali

g)(soppresso)

h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

i) le occupazioni effettuate con manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

2 Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni realizzate da Enti e/o Associazioni senza fini di lucro in occasione di manifestazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

(come riformulato a seguito modifiche introdotte dalla Legge 28.12.1995, n° 549)

1 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni sulle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2 Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

3 (soppresso)

4 Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera e) della Legge 28.12.1995, n° 549 non è dovuta la tassa per l'occupazione permanente o temporanea per un ammontare non superiore a lire 10.000.

5 Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del D.Lgs. 507/93 non si applica la tassa per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 32

Sanzioni

1 Soprattasse:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- per tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- per tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2 Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da Lit. 50.000 a Lit. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.⁽¹⁾
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

(1) stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 33

Versamento della tassa

1 Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro

30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2 Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3 il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4 Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Rimborsi

1 I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Ruoli coattivi

1 La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2 Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

Norme transitorie

- 1 La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56;
- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va' effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'amministrazione;
 - b) comma 4 - per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di Lit. 50.000;
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.L.F., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Norme Finali

1 Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 120 febbraio 1978 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 38

Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n° 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

*ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA*

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	Lit. 43.000
Categoria seconda	Lit. 30.100

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 25%):

Categoria prima	Lit. 32.250
Categoria seconda	Lit. 22.575

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 %):

Categoria prima	Lit. 12.900
Categoria seconda	Lit. 9.030

D)(..... soppresso)

E) (..... soppresso)

F)(..... soppresso)

G)(..... soppresso)

H)(..... soppresso)

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno	Lit. 250.000
--	--------------

L)(..... soppresso)

M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno :

Centro abitato	Lit. 20.000
Zona limitrofa	Lit. 15.000
Sobborghi e zone periferiche	Lit. 10.000

N) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	Lit. 76.000
Zona limitrofa	Lit. 46.000
Sobborghi e zone periferiche	Lit. 20.000
Frazioni	Lit. 10.000

La tassa non è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima	Lit. 3.000
Categoria seconda	Lit. 2.100

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1 fino a 7 ore (riduzione del 60 %) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	Lit. 1.200
Categoria seconda	Lit. 840